



# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 19.08.2014

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014
-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **11.05** nella sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** , in seduta pubblica, di **PRIMA** convocazione

All'appello risultano:

	P/A		P/A
1 ALLEGRETTI NICOLA	P	8 PECORA ROSA	P
2 LAROCCA GERARDO	P	9 TELESCA VINCENZO ANTONIO	P
3 MARTOCCIA CARMELA	P	10 RAGO CARMELA	P
4 ALLEGRETTI ROCCO MARCO	P	11 LAROCCA MARIA ANTONIETTA	A
5 COLUCCI LEONARDO	A	12	
6 PADULA GIOVANNI	A	13	
7 TAURISANO ANTONELLA	P		

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Assume la presidenza il **dott. Nicola Allegretti** - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Melania LETTIERI** che provvede alla redazione del presente verbale

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco, prima di passare alla trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g., riferisce al Consiglio che i Consiglieri Colucci Leonardo e Larocca Maria Antonietta hanno giustificato la non partecipazione alla odierna seduta consiliare, con rispettive note depositate in atti. Rappresenta che il consigliere Colucci ha giustificato anche l'assenza alla seduta del 18.08.2014. Passa poi alla trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g. rendendo edotto il consesso che per l'anno in corso l'Amministrazione comunale propone la conferma delle aliquote IMU approvate nell'anno 2013 e l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Rappresenta che il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale dovuta è inferiore a euro tre.*

*Interviene il consigliere Vincenzo Antonio Telesca che chiede che venga messa a verbale la proposta di ridurre allo 0,46% l'aliquota di base IMU.*

*Il Sindaco in merito alla suddetta proposta riprende quanto detto in sede di approvazione del Regolamento IUC.*

*Interviene il Consigliere Telesca rilevando che "il motivo addotto dal Sindaco di non apportare modifiche al bilancio non sia sostenibile, in quanto dalla data di insediamento ad oggi sono trascorsi circa 60 gg e l'attività dell'Amministrazione è stata concentrata unicamente sul Parco della Grancia, tralasciando qualunque altro aspetto tra cui il bilancio e la possibilità di modificarlo".*

*Interviene sul punto il Consigliere Gerardo Larocca che sottolinea che la determinazione delle aliquote IMU è stata fatta cercando di non gravare sui cittadini e che ai fini della redazione del bilancio non si tiene conto solo delle aliquote IMU.*

*Il Sindaco poi pone ai voti la proposta.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto che** sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:

- **il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- **il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO)** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Visto** il Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n.20 del 18.08.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Dato atto** che sono considerati soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

**Visto** l'art. 1, comma 380 Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
- lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”* ;
- lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

**Tenuto conto**, in particolare che, in virtù delle novità legislative da ultimo introdotte, il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse;

**che** restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

**che**, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

1. viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei

bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

2. viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
3. sono esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
4. sono esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

**Dato atto** che con l'introduzione delle novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, a corredo della disciplina previgente, viene prevista l'equiparazione ad **abitazione principale** per le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Visti** gli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento IUC, in ordine alla definizione della base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, nonché dei fabbricati di interesse storico e dei fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;

**Visto** l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0.76 per cento e, altresì, i Comuni possono con deliberazione di Consiglio Comunale modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali;

**Preso atto** che, ai sensi del D.Lgs n. 504/1992 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti e gli opportuni moltiplicatori previsti dalla normativa vigente;

**che**, ai sensi dell'art. 13, comma 8 - bis, del D.L. n. 201/2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

**che**, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

**che** per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;

**che** sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

**Considerato** che sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2014 n. 169 è stato pubblicato il [decreto del ministero dell'Interno 18 luglio 2014](#) con cui si dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**Evidenziato** che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione."*;

**che** ai sensi dell'art. 13 citato *"Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*;

**Ricordato** che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

**che** per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal

Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Preso atto** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*cfr* il comma 12 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011);

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale intende assicurare anche per l'anno 2014 il regolare funzionamento dei servizi indispensabili;

**Ritenuto** pertanto di confermare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria ( IMU ) determinate con deliberazione di C.C. n.10 dell'8.04.2013;

**Udita** la discussione;

**Con** il seguente risultato della votazione

**PRESENTI:8 ASTENUTI:0 VOTANTI:8 CONTRARI:2 (RAGO-TELESCA)**

**FAVOREVOLI:6**

### **DELIBERA**

**1-DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrate e sostanziale del presente atto.

**2-DI CONFERMARE** per l'anno 2014 le aliquote IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come determinate con deliberazione di C.C. n.10/2013 (*fatto salvo quanto previsto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha disposto la completa abolizione dell'IMU relativa ad abitazione principale con l'eccezione degli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, terreni agricoli, fabbricati rurali*):

- Aliquota di base IMU nella misura dello **0,76 per cento** del valore degli immobili come determinato ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento IUC;

- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale A/1 – A/8 –A/9) e relative pertinenze (solo per i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie) nella misura dello **0,4 per cento**;

- Aliquota immobili categoria catastale D nella misura dello **1.06 per cento**

- Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti.

**3-DI CONFERMARE** per l'anno 2014 le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria previste dall'articolo 13, comma 10 del d.l. n. 201/2011 e dall'art-14 del Regolamento IUC, come determinate con deliberazione di C.C. n.10/2013.

**4-DI DARE ATTO**, altresì, che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1 gennaio 2014.**

**5-DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale IUC, approvato con deliberazione di C.C. N.20 del 18.08.2014;

**che l'[articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011](#), per l'IMU, dal 2014, fissa al 21 ottobre il termine ultimo per l'invio al MEF delle deliberazioni di modifica.**

**6-DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

**CON** il seguente risultato della votazione

**PRESENTI:8 ASTENUTI:0 VOTANTI:8 CONTRARI:2 (RAGO-TELESCA)**

**FAVOREVOLI:6**

**7-DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

*Il Presidente*  
*F.to Dott. Allegretti Nicola*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Melania Lettieri*

---

#### **PARERI EX ART. 49 COMMA 1, D. LGS. 267/2000**

in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

- ◆ in ordine alla **regolarità tecnica**: (FAVOREVOLE)

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to Carbone Salvatore*

- ◆ in ordine alla **regolarità contabile**: (FAVOREVOLE)

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to Carbone Salvatore*

---

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.

*Brindisi M., 08.09.2014*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Melania Lettieri*

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

*Brindisi M.,*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Melania Lettieri*

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

*Brindisi M.,*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Melania Lettieri*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*Dott.ssa Melania Lettieri*